Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 23 settembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1978, n. 565.

Modificazione all'aliquota contributiva dovuta dalle aziende editoriali alla gestione assegni familiari dell'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza e assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 3 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953;

Visto l'art. 20, terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Visto l'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

Ritenuta la necessità di modificare l'aliquota del contributo dovuto alla gestione degli assegni familiari dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dalle aziende editoriali, ivi comprese le cooperative editoriali iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni, onde rapportarla alle effettive esigenze finanziarie della gestione stessa;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1978, l'aliquota del contributo, dovuto alla gestione degli assegni familiari dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dalle aziende editoriali, ivi comprese le cooperative editoriali iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni, è determinata nella misura dell'1,80 per cento della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1978

LEONE

SCOTTI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978, n. 566.

Modificazioni allo statuto della società « Canottieri Baldesio », in Cremona.

N. 566. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, vengono approvate le modificazioni allo statuto della società « Canottieri Baldesio », in Cremona, approvato con regio decreto 14 gennaio 1926, n. 293.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1978
Registro n. 3 *Turismo, foglio n.* 343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1978.

Sostituzione di due membri del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Mediterranea di assicurazioni S.p.a., con sede in Palermo e direzione generale in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 788, con il quale la Compagnia Mediterranea di assicurazioni, con sede legale in Palermo e direzione generale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1964, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della predetta liquidazione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 aprile 1972 e 20 luglio 1973, con i quali il dott. Giacomo Sarzina e l'avv. prof. Agostino Gambino sono stati nominati membri del comitato predetto;

Viste le lettere con le quali i predetti avv. prof. Agostino Gambino e dott. Giacomo Sarzina hanno presentato le dimissioni rispettivamente in data 5 agosto 1977 e in data 29 settembre 1977;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il dott. Gualtiero Ghisu e il dott. Gaudenzio Marrocchi sono nominati membri del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Mediterranea di assicurazioni, in sostituzione rispettivamente dell'avv. prof. Agostino Gambino e del dott. Giacomo Sarzina, dimissionari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1978

PERTINI

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1978
Registro n. 12 *Industria, foglio n.* 10

(7549)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1978.

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della compagnia di assicurazioni Centrale, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1976, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della società per azioni Centrale - Compagnia di assicurazioni, con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che con lo stesso decreto presidenziale il prof. avv. Agostino Gambino è stato nominato presidente del comitato predetto;

Vista la lettera in data 5 agosto 1977, con la quale il suddetto avv. Agostino Gambino ha presentato le dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione con l'avv. Goffredo D'Antona, membro del comitato in questione;

Considerato che, con la nomina alla presidenza del comitato dell'avv. Goffredo D'Antona si rende vacante un posto di membro del comitato stesso;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'integrazione della composizione dell'organo predetto mediante la nomina di un altro membro, in sostituzione dell'avvocato Goffredo D'Antona;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Goffredo D'Antona, membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società per azioni Centrale, assume la presidenza del comitato di sorveglianza in sostituzione del prof. avv. Agostino Gambino, dimissionario.

Art. 2.

Il dott. Gualtiero Ghisu è nominato membro del comitato predetto in sostituzione dell'avv. Goffredo D'Antona, nominato presidente del comitato stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1978

PERTINI

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1978
Registro n. 12 *Industria, foglio n.* 8

(7548)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1978.

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Columbia - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1976, con il quale la S.p.a. Columbia - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1976, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della predetta liquidazione e il prof. avv. Agostino Gambino ne è stato nominato presidente;

Vista la lettera in data 5 agosto 1977, con la quale il suddetto prof. avv. Agostino Gambino ha presentato le dimissioni dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione con l'avv. Goffredo D'Antona, membro del comitato;

Considerato che, con la nomina alla presidenza del comitato dell'avv. Goffredo D'Antona si rende vacante un posto di membro del comitato stesso;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'integrazione della composizione dell'organo predetto mediante la nomina di un altro membro, in sostituzione dell'avvocato D'Antona;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Goffredo D'Antona, membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società per azioni Columbia, assume la presidenza del comitato di sorveglianza in sostituzione del prof. avv. Agostino Gambino, dimissionario.

Art. 2.

Il dott. Gualtiero Ghisu è nominato membro del comitato predetto in sostituzione dell'avv. Goffredo D'Antona, nominato presidente del comitato stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1978

PERTINI

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1978
Registro n. 12 *Industria, foglio n.* 9

(7550)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1978.

Emissione di una serie di francobolli ordinari dedicati alla « Salvaguardia del mare - Fauna marina del Mediterraneo in via di estinzione ».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di procedere all'emissione, nel 1978, di una serie di francobolli ordinari dedicati alla « Salvaguardia del mare - Fauna marina del Mediterraneo in via di estinzione »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1432 del 22 febbraio 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1978, di una serie di francobolli ordinari dedicati alla « Salvaguardia del mare - Fauna marina del Mediterraneo in via di estinzione ».

Art. 2.

Con successivo decreto verranno indicati i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1978

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1978
Registro n. 30 Poste, foglio n. 314

(7497)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1978.

Proroga a trentanove mesi del trattamento speciale di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 24 settembre 1974, 25 settembre 1974, 18 novembre 1974, 19 novembre 1974, 23 maggio 1975, 30 maggio 1975, 17 dicembre 1975 e 30 settembre 1976, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposta dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), è prolungata di altri sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7552)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Proroga fino al 31 dicembre 1976 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori frazionari, in Rovigo, ora Zanussi climatizzazione, in Rovigo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Motori frazionari di Rovigo, ora Zanussi climatizzazione di Rovigo;

Visti i decreti ministeriali 11 giugno 1977 e 12 giugno 1977, di proroga del tratamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi limitatamente al 31 dicembre 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori trazionari di Rovigo, ora Zanussi climatizzazione di Rovigo, è prolungata sino al 31 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(553)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1978.

Autorizzazione al comune di Benevento a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1973, con il quale il comune di Benevento, per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, venne autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 1.170.104.780 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 76.030.000 per anni 15, pari al 65% del rateo di ammortamento del mutuo medesimo;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1975, con il quale il comune di Benevento, per il completamento del predetto edificio è stato autorizzato a contarre con la Banca sannitica un mutuo di L. 559.895.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 75.869.000 per anni 8, pari al 75% del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 29 giugno 1977, n. 290, il comune di Benevento;

Vista la decisione con la quale la commissione di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 729.895.220 per il nuovo palazzo di giustizia di Benevento;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Benevento il nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento del nuovo palazzo di giustizia secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Gennaro Di Rienzo e dell'arch. Leopoldo Principe, il comune di Benevento è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 729.895.220, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo, ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è concesso al comune di Benevento un contributo straordinario nella misura di L. 64.988.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni 15.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1989.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Benevento il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 28 giugno 1978

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
SPERANZA

p. *Il Ministro dell'interno*
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1978
Registro n. 21 *Giustizia, foglio n.* 342

(7472)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Enterofuracaf » compresse, nella confezione 10 compresse da mg 50 + mg 250 di 1-cloramfenicolo della ditta Siner farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 5227/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 novembre 1961, con il quale è stata registrata al n. 18983 la specialità medicinale denominata « Enterofuracaf » compresse, nella confezione 10 compresse da mg 50 + mg 250 di 1-cloramfenicolo, a nome della ditta Siner farmaceutici, con sede in Roma, via dei Gracchi, 29/B, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando

agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Enterofuracaf » compresse, nella confezione 10 compresse da mg 50 + mg 250 di 1-cloramfenicolo, registrata al n. 18983 in data 3 novembre 1961, a nome della ditta Siner farmaceutici, con sede in Roma, via dei Gracchi, 29/B.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7381)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Derocetin » sciroppo, nella confezione flacone da g 100 e della relativa categoria capsule, nella confezione da 20 capsule della ditta Fa-Bo S.a.s., in Bologna. (Decreto di revoca n. 5226/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 28 luglio 1967, con il quale sono state registrate ai numeri 15725 e 15725/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Derocetin » sciroppo, nella confezione flacone da g 100 e la relativa categoria capsule nella confezione da 20 capsule, a nome della ditta Fa-Bo S.a.s., con sede in Bologna, via Pratello, 23, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Derocetin » sciroppo, nella confezione flacone da g 100 e della relativa categoria capsule nella confezione da 20 capsule, registrate rispettivamente ai numeri 15725 e 15725/A in data 28 luglio 1967, a nome della ditta Fa-Bo S.a.s., con sede in Bologna, via Pratello, 23.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7380)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1978.

Autorizzazione alla clinica oculistica dell'Università arcispedale « Santa Maria Nuova » di Firenze al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal dott. Ugo Bertocchini, presidente dell'ente ospedaliero arcispedale « Santa Maria Nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze in data 19 agosto 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, presso la clinica oculistica dell'Università di Firenze, convenzionata con l'arcispedale « Santa Maria Nuova »;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 4 e 5 maggio 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 21 luglio 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo ed al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero arcispedale « Santa Maria Nuova » di Firenze, clinica oculistica dell'Università, convenzionata con l'ente, è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la clinica oculistica dell'Università di Firenze, convenzionata con l'arcispedale « Santa Maria Nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze, dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e trapianto di cornea:

Venturi prof. Giorgio, direttore della prima clinica oculistica dell'Università di Firenze;

Alfieri prof. Giorgio, direttore della seconda clinica oculistica dell'Università di Firenze;

Salvi prof. Giuseppe, professore incaricato stabilizzato;

Campana dott. Giuseppe, aiuto universitario;

Parducci dott. Francesco, aiuto ospedaliero;

Cappelli dott. Lello, assistente ospedaliero;

Zucchini dott. Girolamo, assistente ospedaliero;

Barca dott. Luigi, assistente universitario;

Boschi dott.ssa Maria Cristina, assistente universitario;

Frosini dott. Riccardo, aiuto universitario;

Vannozzi dott. Giorgio, assistente ospedaliero.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero arcispedale « Santa Maria Nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7551)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre **1978.**

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Siracusa grandinate del 30, 31 ottobre 1977.

Catania grandinate del 30, 31 ottobre 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Catania grandinate del 30, 31 ottobre 1977:

comune di Mineo per i fogli di mappa numeri 47, 48, 49, 50, 51, 64, 65;

comune di Scordia per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(7471)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1978.

Abilitazione all'Ente nazionale per l'energia elettrica a contrarre prestiti con la Comunità europea per l'energia atomica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito in legge 27 luglio 1978, n. 393, in virtù del quale le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, della legge 30 novembre 1976, n. 796, concernenti la garanzia statale contro i rischi di cambio, si applicano anche per i prestiti in valuta concessi ad istituzioni, enti pubblici ed imprese italiane dalla Comunità europea della energia atomica in base agli articoli 2 e 172 del trattato di Roma del 25 marzo 1957, approvato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto l'art. 1, terzo capoverso, della legge 30 novembre 1976, n. 796, che stabilisce che con decreti del Ministro del tesoro sono designati, su domanda, gli istituti, gli enti pubblici, le imprese e le persone giuridiche abilitati a contrarre prestiti assistiti da garanzia di cambio con la CECA oppure, sentito il Ministero degli affari esteri, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 1978, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda avanzata dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) il 1° agosto 1978 intesa ad essere abilitato, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, a contrarre prestiti in valuta estera con la Comunità europea per l'energia atomica EURATOM, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio e destinati al finanziamento di impianti elettrici;

Visto il bilancio dell'Ente nazionale per l'energia elettrica approvato il 31 dicembre 1977;

Visto il nulla osta n. 688801 del 28 luglio 1978, rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito in legge 27 luglio 1978, n. 393, è abilitato a contrarre con la Comunità europea per l'energia atomica EURATOM, in base agli articoli 2 e 172 del trattato di Roma del 25 marzo 1957 approvato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(7522)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1978.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° ottobre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 giugno 1978, n. 279, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110 e norme per l'attuazione e il finanziamento del programma per il riordinamento delle società già inquadrate nel gruppo EGAM e, in particolare, l'art. 9, a norma del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere recato dalla stessa legge, ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario, negli anni dal 1978 al 1982, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 822 miliardi, maggiorato degli oneri per interessi e spese e per l'eventuale rata capitale, relativi all'anno 1978, nelle forme stabilite dall'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 90 miliardi, afferente l'anno 1978, maggiorato degli oneri relativi alle spese, di far luogo, a valere sulla predetta autorizzazione legislativa, ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 461, recante finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per gli anni 1977 e 1978 ed, in particolare, l'art. 3 a norma del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere recato dalla legge stessa, ad effettuare, nell'anno 1978, operazioni di ricorso al mercato finanziario fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 2.683 miliardi, maggiorato degli oneri per interessi e spese e per l'eventuale rata capitale, relativi all'anno 1978, nelle forme stabilite dall'art. 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento del menzionato importo di lire 2.683 miliardi, maggiorato degli oneri relativi alle spese, di far luogo, a valere sulla predetta autorizzazione legislativa, ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni giusta nota n. DG/CO/2/3/36388, del 20 settembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° ottobre 1983, per un importo, in valore nominale, di lire 2.857 miliardi, ripartiti in duecentottantasei serie, di cui duecentottantacinque di dieci miliardi ciascuna e l'ultima, non intera, di sette miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti. L'interesse annuo del 12 % è pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 98,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12% 1° ottobre 1983 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia. I rapporti conseguenti saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Per il collocamento dei buoni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto dei versamenti alle sezioni di tesoreria del controvalore in contanti del capitale nominale sottoscritto. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione e dei dietimi di cui al successivo art. 4 sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria tra i « pagamenti da regolare ».

Art. 4.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma:

il 25 settembre 1978 per il controvalore di nominali lire 1.649 miliardi dei buoni, con calcolo a favore della stessa Banca d'Italia dei dietimi, in ragione del 12 % annuo, per i giorni dal 25 al 30 settembre 1978 compresi, su detto importo nominale;

entro il 20 ottobre 1978 per il controvalore di nominali lire 1.208 miliardi dei buoni, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12% annuo, per il periodo dal 1° ottobre 1978 al giorno del versamento, con bonifico di cinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 5.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 20 novembre 1978 i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

I buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1983 sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto buoni al portatore.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 7.

I buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1° ottobre 1983, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1978 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1983 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 8.

Sui buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 10.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti addì 22 settembre 1978
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 229

(7521)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1853/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 1854/78 della commissione, del 1° agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1855/78 della commissione, del 1° agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1856/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1857/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2054/76, (CEE) n 1036/78 e (CEE) n. 1654/78 per quanto concerne un nuovo metodo di denaturazione, ai fini dell'esportazione verso i Paesi terzi del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1858/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che subordina le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Grecia ad alcune restrizioni quantitative.

Regolamento (CEE) n. 1859/78 della commissione, del 1° agosto 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 1860/78 della commissione, del 1° agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1570/78 della commissione, del 4 luglio 1978, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75 per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei e che abroga il regolamento (CEE) n. 2026/75, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 185 del 7 luglio 1978.

Pubblicati nel n. L 212 *del* 2 *agosto* 1978.

(197/C)

Regolamento (CEE) n. 1861/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70 relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1862/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1930/76 relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Regolamento (CEE) n. 1863/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che determina, per la campagna viticola 1978-79, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Pubblicati nel n. L 215 *del* 4 *agosto* 1978.

(198/C)

Regolamento (CEE) n. 1864/78 della commissione, del 2 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1865/78 della commissione, del 2 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1866/78 della commissione, del 2 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1867/78 della commissione, del 2 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1868/78 della commissione, del 1° agosto 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1869/78 della commissione, del 2 agosto 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1573/78 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1870/78 della commissione, del 2 agosto 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 213 *del* 3 *agosto* 1978.

(199/C)

Regolamento (CEE) n. 1871/78 della commissione, del 3 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1872/78 della commissione del 3 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1873/78 della commissione, del 3 agosto 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio di oliva.

Regolamento (CEE) n. 1874/78 della commisione, del 31 luglio 1978, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1875/78 della commissione, del 2 agosto 1978, che ripristina nel Regno Unito gli acquisti all'intervento di carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 1876/78 della commissione, del 2 agosto 1978, che proroga la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a norma del regolamento (CEE) n. 2073/74.

Regolamento (CEE) n. 1877/78 della commissione, del 3 agosto 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1878/78 della commissione, del 3 agosto 1978, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1879/78 della commissione, del 3 agosto 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1880/78 della commissione, del 3 agosta 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1881/78 della commissione, del 3 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1882/78 della commissione, del 3 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1127/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso, pubblicat onella « Gazzetta Ufficiale » n. L 142 del 30 maggio 1978.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1245/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, relativo alla conclusione del protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 161 del 19 giugno 1978.

Rettifica del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 912/78 del consiglio, del 2 maggio 1978, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1813/78 della commissione, del 31 luglio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 209 del 1° agosto 1978

Pubblicati nel n. L 214 *del* 4 *agosto* 1978.

(200/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, firmato a Roma il 10 luglio 1975 e del relativo scambio di note, effettuato a Firenze il 25 marzo 1976.

Il 28 ottobre 1977 è stata effettuata la notifica prevista dall'art. 17 per l'entrata in vigore dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, firmato a Roma il 10 luglio 1975 e del relativo scambio di note effettuato a Firenze il 25 marzo 1976 reso esecutivo mediante decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1976, n. 990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 19 febbraio 1977.

In conformità all'art. 17 l'accordo è entrato in vigore il 28 ottobre 1977.

(7336)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica agraria (raddoppio) presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari è vacante la cattedra di chimica agraria (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7530)

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7531)

Vacanza della cattedra di fisica superiore presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma è vacante la cattedra di fisica superiore, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7532)

Vacanza della cattedra di tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio della Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di tecnica industriale e commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7561)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 27 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.M.V.A. ed altre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. I.M.V.A. di Verrès (Valle d'Aosta);

2) S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza;

3) S.p.a. Cartiera di Ormea, sede in Genova e stabilimento in Ormea (Cuneo);

4) S.p.a. Tessile piemontese, stabilimento di Nole (Torino);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. I.M.V.A. di Varrès (Valle d'Aosta);

2) S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza;

3) S.p.a. Cartiera di Ormea, sede in Genova e stabilimento in Ormea (Cuneo);

4) S.p.a. Tessile piemontese, stabilimento di Nole (Torino).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(7354)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 20 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	826,70	826,70	826,50	826,70	826,75	826,65	826,80	826,70	826,70	—
Dollaro canadese .	706,60	706,60	707 —	706,60	706,70	706,75	706,50	706,60	706,60	—
Franco svizzero . . .	537,95	537,95	537,50	537,95	526,90	537,90	537,80	537,95	537,95	—
Corona danese	153,48	153,48	153,40	153,48	153,50	153,45	153,50	153,48	153,48	—
Corona norvegese .	159,67	159,67	159,75	159,67	159,65	159,65	159,70	159,67	159,67	—
Corona svedese .	188,03	188,03	188,05	188,03	188,05	188,02	188,01	188,03	188,03	—
Fiorino olandese .	388,49	388,49	389 —	388,49	388,70	388,45	388,74	388,49	388,49	—
Franco belga .	26,78	26,78	26,78	26,78	26,80	26,75	26,78	26,78	26,78	—
Franco francese	189,31	189,31	189,40	189,31	189,36	189,30	189,35	189,31	189,31	—
Lira sterlina .	1640,40	1640,40	1641 —	1640,40	1639,70	1640,35	1640,70	1640,40	1640,40	—
Marco germanico .	422,10	422,10	422,30	422,10	422,45	422,05	422,19	422,10	422,10	—
Scellino austriaco .	58,33	58,33	58,35	58,33	58,40	58,38	58,365	58,33	58,33	—
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,30	18,15	18,30	18,10	18,30	18,15	18,15	—
Peseta spagnola .	11,257	11,257	11,26	11,257	11,25	11,20	11,269	11,257	11,257	—
Yen giapponese .	4,387	4,387	4,39	4,387	4,38	4,35	4,39	4,387	4,387	—

Media dei titoli del 20 settembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . .	73,875
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) . .	97,325
» 5 % (Ricostruzione)	99,050
» 5 % (Città di Trieste)	98,375
» 5 % (Beni esteri) .	98,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	86,700
» 5,50 % » » 1968-83 .	82,825
» 5,50 % » » 1969-84 .	79,950
» 6 % » » 1970-85 .	78,675
» 6 % » » 1971-86 .	77,250
» 6 % » » 1972-87 .	75,525
» 9 % » » 1975-90 .	84,100
» 9 % » » 1976-91 .	84,375
» 10 % » » 1977-92 .	88,100
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 . . .	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979 .	101,525
» » » » 1-10-1979 . .	101,375
» » » » 1- 1-1978/80	100,500
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,900
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . . .	98,675
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . . .	97 —
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92,400
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,725
» » » 10 % 1- 1-1981	95,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	826,75
Dollaro canadese	706,55
Franco svizzero	537,875
Corona danese	153,49
Corona norvegese	159,685
Corona svedese	188,02
Fiorino olandese	388,615
Franco belga	26,78
Franco francese	189,33
Lira sterlina	1640,55
Marco germanico	422,145
Scellino austriaco	58,347
Escudo portoghese	18,225
Peseta spagnola	11,263
Yen giapponese	4,388

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, per la nomina a diciassette posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 35/36 del 31 agosto-7 settembre 1978 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1978, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina a diciassette posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(7537)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, per la nomina a sette posti di direttore di ragioneria di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 35/36 del 31 agosto-7 settembre 1978 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 febbraio 1978, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina a sette posti di direttore di ragioneria di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(7538)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, per la nomina a dieci posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 35/36 del 31 agosto-7 settembre 1978 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 febbraio 1978, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina a dieci posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(7539)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, per la nomina a diciannove posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 35/36 del 31 agosto-7 settembre 1978 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 febbraio 1978, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina a diciannove posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(7540)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che la dott.ssa D'Andrea Rosa ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Viola Vincenzo, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia che si terrà a Roma il giorno 5 giugno 1978 in sostituzione della dott.ssa D'Andrea Rosa, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 175

(7412)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. Mazzotti Giuseppe ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Ragusa Carmelo, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia che si terrà a Roma il giorno 18 marzo 1978 in sostituzione del dott. Mazzotti Giuseppe, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 192

(7413)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Cortesi Carlo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di carattere legale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Menniti Vincenzo, primario presso l'ente ospedaliero di Lamezia Terme, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria che si terrà a Roma il giorno 6 maggio 1978 in sostituzione del prof. Cortesi Carlo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1978
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 230

(7414)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che l'ente ospedaliero di Piacenza ha comunicato il decesso del prof. Pellegrini Ubaldo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Rosmino Giancarlo, primario presso l'ente ospedaliero di Acqui Terme, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria che si terrà a Roma il giorno 17 giugno 1978 in sostituzione del prof. Pellegrini Ubaldo, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1978
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 179

(7415)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 192 in data 23 febbraio 1978, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna alla data del 31 gennaio 1978;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità con foglio n. 61.3/7645 in data 4 agosto 1978 e la proposta del locale ordine professionale dei veterinari n. 46 in data 26 maggio 1978;

Visto il decreto prot. n. 4173 reg. decr. n. 827 in data 3 agosto 1978, con il quale il medico provinciale di Bologna ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui alla premessa è così costituita:

Presidente:

Grasso dott. Antonio, dell'ufficio del medico provinciale di Modena.

Componenti:

Filippini dott. Ivo, funzionario veterinario della regione;
Mora prof. Arturo, docente di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale all'Università di Bologna;
Gentile prof. Giuseppe, direttore della clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;
Copaloni dott. Ugo, veterinario condotto di S. Giovanni in Persiceto.

Segretario:

Feverati dott. Alfonso, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Ferrara.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna e procederà all'espletamento delle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 5 settembre 1978

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(7342)

OSPEDALE « LUINI CONFALONIERI » DI LUINO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Luino (Varese).

(3286/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLA DI BARI

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mola di Bari (Bari).

(3285/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(3294/S)

Annullamento di avviso di riapertura termini

L'avviso riguardante riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 16 agosto 1978, è annullato per la parte relativa al concorso a due posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, i cui termini non devono intendersi pertanto riaperti.

(3294/S-bis)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(3287/S)

OSPEDALE «F. JAIA» DI CONVERSANO

Concorso a due posti di assistente di guardia medica e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di guardia medica e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Conversano (Bari).

(3288/S)

OSPEDALI DI ROMANO DI LOMBARDIA E MARTINENGO

Concorso ad un posto di assistente di lungodegenza riabilitativa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di lungodegenza riabilitativa.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo).

(3292/S)

OSPEDALE «S. MARIA BIANCA» DI MIRANDOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente ostetrico ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(3297/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente della divisione neurologica di Soragna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione neurologica di Soragna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(3290/S)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI - E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lavagna (Genova).

(3291/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLO' DEGLI INCURABILI E P. GROCCO » DI PERUGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione d'urgenza;

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di assistente della clinica pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(3295/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente neurochirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente neurochirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio concorsi, dell'ente in Napoli.

(3293/S)

OSPEDALE CIVILE « G. G. GENTILONI » DI FILOTTRANO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Filottrano (Ancona).

(3311/S)

OSPEDALE « REGINA MARGHERITA » DI COMISO

Annullamento del concorso a due posti di assistente di chirurgia

Il concorso a due posti di assistente di chirurgia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 14 settembre 1978, è annullato.

(3322/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di chirurgia d'urgenza;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Potenza.

(3296/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorso a due posti di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di vice direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(3289/S)

OSPEDALE DELLA VALTIBERINA DI SANSEPOLCRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(3298/S)

OSPEDALE PSICHIATRICO CONSORTILE « V. EMANUELE II » DI NOCERA INFERIORE

Avviso di rettifica

Il termine per la presentazione delle domande, indicato nell'avviso riguardante l'indizione di un concorso a cinque posti di primario psichiatra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 10 agosto 1978, deve intendersi: « *25 settembre 1978* » e non: « *15 settembre 1978* ».

(3323/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978, n. **34.**

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 3 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina gli atti e le procedure della programmazione regionale, in attuazione delle norme dello statuto in materia, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 dello statuto, e di assicurare la partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione e all'attuazione della programmazione nel territorio regionale.

La presente legge assicura altresì il coordinamento tra il bilancio e la sua gestione con la programmazione regionale, disciplinando l'ordinamento contabile della Regione, ai sensi dello statuto e in attuazione dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento stabilite dallo Stato.

Agli effetti della presente legge, la legge 19 maggio 1976, n. 335, sarà denominata « legge statale ».

Art. 2.

Soggetti

Sono soggetti della programmazione regionale la Regione, nonchè i comuni, le province e le comunità montane associati negli organismi comprensoriali.

Art. 3.

Strumenti della programmazione

Sono strumenti della programmazione regionale:

a) il programma regionale di sviluppo ed i relativi progetti;

b) il bilancio pluriennale;

c) il bilancio annuale di previsione;

d) il rendiconto generale.

Il consiglio regionale, all'atto dell'approvazione del bilancio annuale, stabilisce gli indirizzi organizzativi per l'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei relativi progetti, nonchè delle sue specificazioni contenute nel bilancio pluriennale ed annuale.

Art. 4.

Cooperazione con lo Stato e le altre regioni

Ai sensi dell'art. 34 della legge statale, la regione Lombardia e gli organi statali si forniscono, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.

La regione Lombardia promuove e concorda con le altre regioni lo scambio di informazioni e le forme di collaborazione di cui al precedente comma.

Titolo II

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE COMPRENSORIALE

Art. 5.

Programma regionale di sviluppo

Il programma regionale di sviluppo, di cui all'art. 1 della legge statale, determina gli obiettivi che la Regione si propone di realizzare per lo sviluppo economico-sociale e per l'assetto territoriale della Lombardia e definisce le politiche per gli impieghi sociali, per gli interventi nei settori produttivi e per la organizzazione del territorio.

Il programma regionale di sviluppo stima le risorse della Regione, quelle derivabili da programmi dello Stato, quelle mobilitabili con strumenti propri e quelle di altri enti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del programma; stabilisce i criteri e le modalità d'impiego delle risorse in relazione agli obiettivi; determina le priorità di intervento; fornisce il quadro di riferimento per il bilancio pluriennale.

La Regione coordina nel programma regionale di sviluppo gli interventi di propria competenza con quelli dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il programma regionale di sviluppo articola le proprie previsioni e prescrizioni per ambiti comprensoriali e vale come schema di indirizzi per gli organismi comprensoriali, anche ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52.

Il programma regionale di sviluppo indica i progetti di intervento di dimensione regionale prevedendone le caratteristiche fondamentali e determinando in particolare gli obiettivi ed i risultati che si intendono raggiungere, i soggetti incaricati della loro predisposizione e attuazione, le risorse da impiegare ed i criteri di localizzazione; specifica altresì gli indirizzi per le società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Il programma regionale di sviluppo vale come piano economico regionale a norma degli articoli 50 e 51 dello statuto della regione Lombardia, e ad esso si fa riferimento ai fini di quanto previsto dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

La Regione partecipa mediante il programma regionale di sviluppo e gli altri atti di programmazione previsti dalla presente legge alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 6.

Predisposizione ed approvazione del programma regionale di sviluppo

All'inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla propria elezione, la giunta regionale presenta al consiglio regionale:

a) il rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Regione predisposto con la collaborazione dell'istituto regionale di ricerca;

b) il rapporto sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo vigente specificando, anche per ambiti comprensoriali, i costi ed i risultati conseguiti, nonchè lo stato di attuazione dei programmi comprensoriali, e mettendo in evidenza l'andamento dei rapporti con la programmazione nazionale;

c) il rapporto sullo stato di attuazione del piano territoriale vigente.

Entro i successivi trenta giorni dalla presentazione dei rapporti di cui al precedente comma il consiglio regionale determina con propria deliberazione gli indirizzi e le direttive per l'elaborazione del programma regionale di sviluppo, definendo gli obiettivi delle politiche per l'organizzazione del territorio, per gli interventi nei settori produttivi e per gli impieghi sociali ed indicando le priorità di intervento.

Tale deliberazione stabilisce i tempi e i modi per l'elaborazione del programma regionale di sviluppo, tenendo conto dei termini per l'approvazione del bilancio pluriennale.

Il programma regionale di sviluppo è predisposto dalla giunta regionale che acquisisce a tal fine le indicazioni degli organismi comprensoriali; per l'elaborazione del programma regionale di sviluppo la giunta regionale acquisisce altresì le indicazioni e le proposte della commissione consiliare competente per la programmazione, a tal fine integrata dai presidenti delle altre commissioni consiliari permanenti.

Il programma è approvato con deliberazione del consiglio regionale ed è trasmesso al Governo e al Parlamento.

Il programma regionale di sviluppo può essere sostituito, nel corso della legislatura, da un nuovo programma da predisporsi con le procedure di cui al presente articolo.

Il programma regionale di sviluppo è aggiornato annualmente secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 7.

Progetti di intervento in attuazione del programma regionale di sviluppo

La giunta regionale predispone secondo le modalità di cui al successivo art 8, i progetti di intervento di dimensione regionale indicati dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali.

Ciascun progetto specifica gli elementi indicati al quinto comma del precedente art. 5 ed in particolare individua:

a) gli obiettivi ed i risultati, anche in termini quantitativi, che si intendono raggiungere, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento;

b) le risorse diverse da. quelle regionali che si prevede possano essere impiegate;

c) i singoli soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi;

d) la localizzazione territoriale degli interventi in coerenza con le previsioni del piano territoriale regionale e dei piani territoriali comprensoriali;

e) la durata del progetto, i modi ed i tempi di attuazione, le previsioni di spesa relative ai singoli esercizi, nonchè i rapporti tra gli interventi previsti nel progetto e quelli altrimenti programmati;

f) le modalità atte a verificare il conseguimento degli obiettivi anche ai fini dei controlli economico-finanziari di cui al successivo art. 73 specificando le responsabilità delle unità organizzative che concorrono all'attuazione del progetto.

Con ciascun progetto sono predisposti altresì i provvedimenti legislativi da adottare per la sua attuazione, anche ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa poliennali ai sensi del successivo art 59, nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale

Art. 8.

Predisposizione ed approvazione dei progetti d'intervento

Per la predisposizione dei progetti di intervento la giunta regionale acquisisce le indicazioni e le proposte delle commissioni consiliari competenti, nonchè i pareri degli organismi comprensoriali interessati ai singoli progetti.

I progetti di intervento sono approvati dal consiglio regionale che ne verifica la conformità al programma regionale di sviluppo, il reciproco coordinamento e la rispondenza, per quanto si riferisce alle risorse regionali necessarie alla loro attuazione, con le previsioni del bilancio pluriennale.

Contestualmente il consiglio regionale approva altresì i provvedimenti legislativi necessari per l'attuazione dei progetti.

L'approvazione del progetto comporta autorizzazione a dar corso alle procedure e agli adempimenti necessari per la sua attuazione.

Art 9.

Aggiornamento del programma regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale

La giunta regionale, unitamente alla proposta di assestamento del bilancio, presenta al consiglio regionale gli aggiornamenti dei rapporti di cui al primo comma del precedente art. 6.

In occasione dell'approvazione dell'assestamento del bilancio annuale, il consiglio regionale determina i criteri per l'aggiornamento del programma regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale, indicando le eventuali modifiche da apportare ai progetti di intervento già approvati e gli indirizzi per la predisposizione degli eventuali nuovi progetti di intervento da predisporre.

Sulla base dei predetti criteri la giunta regionale, acquisendo le indicazioni e le proposte della commissione consiliare competente, predispone e presenta al consiglio regionale per l'approvazione, unitamente al bilancio annuale, l'aggiornamento del programma regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale.

Art. 10.

Piano socio-economico comprensoriale

Il piano socio-economico comprensoriale è deliberato da ciascun organismo comprensoriale a norma del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 16 della legge regionale 15 aprile 1975 n. 52, ed è approvato dal consiglio regionale in relazione agli indirizzi ed ai criteri del programma regionale di sviluppo

Tale piano:

a) individua gli obiettivi e le priorità di intervento per lo sviluppo economico-sociale e per l'assetto territoriale del comprensorio, anche ai fini di quanto previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51;

b) definisce i fabbisogni sociali e i relativi interventi;

c) indica le iniziative ritenute più opportune per assicurare lo sviluppo dei settori produttivi e per la salvaguardia e l'utilizzazione del territorio;

d) indica i progetti di intervento di dimensione comprensoriale da includere nei programmi pluriennali di cui al sesto comma dell'art. 16 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, prevedendone le caratteristiche fondamentali in ordine agli obiettivi, ai soggetti, alle risorse necessarie ed alla durata degli interventi.

Il piano socio-economico promuove il coordinamento della spesa degli enti locali, nonchè di altri enti pubblici e di privati che concorrono all'attuazione del piano medesimo nell'ambito del comprensorio.

Art. 11.

Programma pluriennale comprensoriale

Con riferimento alle previsioni del bilancio pluriennale della Regione è del proprio piano socio-economico ciascun organismo comprensoriale formula il programma pluriennale comprensoriale specificando per ciascuno dei progetti di intervento in esso compresi gli elementi di cui al secondo comma del precedente art 7.

Unitamente a ciascun progetto compreso nel programma l'organismo comprensoriale deve indicare le altre opere. interventi e servizi analoghi e comunque connessi a quelli previsti nel programma pluriennale comprensoriale. inclusi nei programmi degli enti locali.

Gli enti locali sono tenuti a trasmettere agli organismi comprensoriali i propri programmi di attività e di intervento, nonchè le altre informazioni richieste anche ai fini degli adempimenti previsti dal successivo art. 13.

In particolare i comuni che ne siano provvisti sono tenuti a presentare i programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici.

Art. 12.

Finanziamento dei programmi pluriennali comprensoriali

I programmi di cui al precedente art. 11 sono adottati dal l'assemblea comprensoriale e sono trasmessi alla giunta regionale entro il 31 luglio.

La giunta regionale coordina i programmi e li trasmette al consiglio regionale per l'approvazione unitamente alle proprie osservazioni

Il consiglio regionale delibera contestualmente, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, gli eventuali provvedimenti legislativi necessari per il finanziamento e l'attuazione dei programmi medesimi.

La definizione delle singole quote annuali destinate al finanziamento dei programmi pluriennali è stabilita con legge di bilancio sulla base dei programmi annuali presentati dagli organismi comprensoriali a norma del successivo art 13, ultimo comma.

Art. 13.

Adempimenti annuali degli organismi comprensoriali

Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun organismo comprensoriale trasmette alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione, anche da parte degli enti locali, dei progetti già finanziati indicando i risultati economici conseguiti, nonchè i costi relativi alle opere, agli interventi e ai servizi realizzati

Entro il 31 luglio di ogni anno ciascun organismo comprensoriale trasmette alla giunta regionale:

a) le proposte per l'aggiornamento del programma regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale della Regione nonchè gli eventuali adeguamenti del piano socio-economico in relazione al programma regionale di sviluppo e al bilancio pluriennale della Regione;

b) la proposta di programma annuale relativa all'esercizio successivo nel quale dovranno essere specificate le richieste di finanziamento per l'attuazione dei progetti di cui al precedente art. 11 già approvati o in corso di definizione; unitamente a tale programma l'organismo comprensoriale presenta l'aggiornamento del proprio programma pluriennale;

c) l'indicazione delle altre opere, degli interventi e dei servizi analoghi e comunque connessi a quelli previsti nei progetti già approvati, inclusi nei programmi degli enti locali, destinati ad essere attuati nell'anno successivo.

Titolo III

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 14.

Bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità con le previsioni del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti annuali.

Esso determina le risorse complessive che la Regione prevede di acquisire e impiegare nel periodo di riferimento indicando le risorse destinate al finanziamento dei singoli progetti di intervento già approvati e di quelli in corso di predisposizione, previsti dal programma regionale di sviluppo; esso determina inoltre il finanziamento dei programmi pluriennali comprensoriali e, nell'ambito dei medesimi, dei programmi pluriennali delle comunità montane.

Il bilancio pluriennale assume come durata di riferimento quella del programma regionale di sviluppo e comunque, un periodo non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio.

Il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi a carico di esercizi futuri.

Ogni legge di variazione del bilancio annuale o che comporti nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri non previste dal bilancio pluriennale, dovrà contenere l'espressa indicazione delle corrispondenti variazioni introdotte nel bilancio pluriennale medesimo.

Il bilancio pluriennale viene allegato al bilancio annuale; è approvato con la legge di approvazione del bilancio annuale e non autorizza la riscossione delle entrate né la esecuzione delle spese contemplate.

In allegato al bilancio pluriennale sono messe in evidenza le risorse da impiegare per ciascun ambito comprensoriale specificando le complessive risorse destinate ai territori montani.

Sono annessi al bilancio:

a) la specificazione delle risorse diverse da quelle regionali che si prevede possano essere impiegate per l'attuazione dei singoli progetti di intervento e delle altre previsioni del programma regionale;

b) l'indicazione dei costi e dei risultati relativi ai singoli progetti di intervento già approvati, nonchè le variazioni apportate rispetto alle previsioni iniziali e le eventuali modificazioni nella distribuzione complessiva delle risorse.

Art. 15.

Previsioni del bilancio pluriennale

Le previsioni del bilancio pluriennale, in ordine sia alle entrate che alle spese, vengono effettuate in base alla legislazione statale e regionale in vigore, alle decisioni assunte in sede di programmazione nazionale e regionale, nonchè in relazione ai nuovi previsti provvedimenti legislativi statali e regionali.

Agli effetti di cui al primo comma si tiene conto dei nuovi provvedimenti legislativi previsti negli atti di programmazione nazionale e negli atti ufficiali afferenti i rapporti fra Stato e regioni, dei progetti di legge di iniziativa del Governo, nonché di quelli di iniziativa parlamentare la cui copertura finanziaria sia stata accettata dal Governo o abbia avuto parere favorevole dalla competente commissione parlamentare.

Le previsioni vengono annualmente aggiornate in relazione al modificarsi degli obiettivi e delle scelte contenuti nel programma regionale di sviluppo, nonchè degli elementi di valutazione, anche in termini economici, delle risorse disponibili e delle spese previste.

Tra le entrate sono indicate quelle derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonchè quelle che si prevede di autorizzare nel periodo di validità del bilancio e, tra le spese, sono indicati gli oneri per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti.

Il totale delle spese che si prevede di eseguire nel periodo considerato non può superare il totale delle entrate che si prevede di acquisire nello stesso periodo.

Art. 16.

Struttura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale indica di norma, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa all'esercizio iniziale, nonchè le quote presunte o relative, rispettivamente all'esercizio successivo e, globalmente, al periodo residuo.

Il bilancio pluriennale consta:

1) di un quadro di previsione delle entrate;
2) di un quadro di previsione delle spese;
3) di un quadro generale riassuntivo e dei prospetti allegati.

Art. 17.

Quadro di previsione delle entrate

Nel quadro di previsione delle entrate, le stesse sono ripartite per titoli e categorie secondo lo schema adottato per lo stato di previsione dell'entrata nel bilancio annuale, a norma del successivo art. 35.

Art. 18.

Quadro di previsione delle spese

Nel quadro di previsione delle spese le stesse sono ripartite con riferimento alle previsioni del programma regionale di sviluppo, in spese per l'adempimento delle funzioni normali e in spese per programmi di sviluppo; le spese sono suddivise per:

a) ambiti di intervento, corrispondenti a settori organici di materie ed in particolare a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

b) settori, corrispondenti alle materie di competenza regionale proprie o delegate;

c) obiettivi, corrispondenti alle singole finalità di spesa previste dal programma regionale di sviluppo;

d) progetti di intervento ed altre singole attività specifiche della Regione.

Per ciascuna ripartizione della spesa va indicata la quota predeterminata dalle leggi vigenti, la quota da definirsi con gli stanziamenti annuali di bilancio e la quota programmabile in base ai nuovi previsti provvedimenti di cui al primo e secondo comma del precedente art. 15.

Art. 19.

Spese per programmi di sviluppo

Il programma regionale di sviluppo indica quali progetti e interventi siano da considerare adempimento di funzioni normali e quali siano da considerare attuazione di programmi di sviluppo.

Le spese per programmi di sviluppo sono relative a interventi nuovi o aggiuntivi o tali da comportare una elevazione degli standards dei servizi.

Non potranno in alcun caso essere considerate spese per programmi di sviluppo quelle destinate al funzionamento della struttura organizzativa regionale e locale, salvo quelle specificatamente destinate a consentire l'avvio dell'attuazione del progetto.

Art. 20.

Quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo contiene:

a) un riepilogo delle entrate per titoli;
b) un riepilogo delle spese per funzioni normali;
c) un riepilogo delle spese per programmi di sviluppo.

Esso mette in evidenza inoltre i totali:

a) delle spese correnti di funzionamento;
b) delle spese correnti operative;
c) delle spese di investimento in capitale;
d) delle spese di investimento in annualità;
e) delle spese per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato;
f) delle spese vincolate a scopi determinati in rapporto a specifiche assegnazioni da parte dello Stato;
g) dei trasferimenti a favore di enti locali, tenendo distinti quelli connessi a funzioni ad essi delegate dalla Regione.

Mette altresì in evidenza il rapporto fra il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da mutui o da assegnazioni statali con destinazione vincolata a spese di sviluppo, e il totale delle spese per l'adempimento delle funzioni normali.

Titolo IV

Leggi regionali di spesa

Art. 21.
Rapporto con la programmazione regionale

Le leggi di spesa devono conformarsi agli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo ed ai progetti da esso previsti; esse determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.

La quota annuale della spesa è determinata dalla legge di approvazione del bilancio con i criteri di cui al successivo art. 32 in coerenza alle scelte di priorità complessive, alle disponibilità finanziarie dell'esercizio, agli obiettivi di natura congiunturale e allo stato di avanzamento delle procedure relative a ciascun intervento.

Art. 22.
Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti

Le leggi regionali che prevedono spese operative di carattere continuativo o ricorrente indicano soltanto gli interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando espressamente alle leggi di bilancio la determinazione della entità della relativa spesa e della copertura finanziaria.

La Regione può dar corso, sulla base delle leggi di cui al primo comma e tenendo conto delle previsioni del bilancio pluriennale, alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi stesse, anche prima che sia determinata l'entità delle spese da eseguire, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo di assumere impegni a norma del successivo art. 59.

In particolare potrà provvedersi, a norma del comma precedente, alla predisposizione di programmi operativi, all'istruttoria di domande, all'acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa.

Art. 23
Leggi di spesa per programmi pluriennali d'intervento

Le leggi regionali che autorizzano spese per l'attuazione di programmi pluriennali di intervento indicano l'ammontare complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al consiglio regionale per l'assunzione di impegni aventi scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa copertura, rinviando alle leggi di bilancio la determinazione delle successive quote annuali della spesa medesima.

Sulla base delle leggi di cui al primo comma si può dar corso, anche prima che siano determinate le quote annuali della spesa, all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione dei relativi interventi, con riferimento all'intero programma pluriennale di spesa, con esclusione dei soli atti dai quali comunque sorga l'obbligo di assumere impegni a norma del successivo art. 59.

In particolare si può provvedere alla predisposizione dei programmi operativi, all'istruttoria di domande, all'acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa, alla redazione dei progetti esecutivi di opere.

Art. 24.
Contributi in annualità

Le leggi di cui al precedente art. 23, che autorizzano la concessione di contributi in annualità, determinano il limite massimo complessivo degli impegni autorizzati; il termine massimo entro cui debbano essere assunti con riferimento alle previsioni del bilancio pluriennale; la durata massima del limite di impegno; la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale; la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in corso, o già presentato al consiglio regionale, per l'assunzione di impegni aventi la prima scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa copertura.

La quota di impegni che può essere assunta in ciascuno dei successivi esercizi è determinata nella legge di approvazione del relativo bilancio con i criteri di cui all'ultimo comma del precedente art. 21.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 23.

Art. 25.
Leggi di spesa per interventi comportanti impegni sugli esercizi futuri

Le leggi regionali che autorizzano opere ed interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, oltre ad indicare gli elementi di cui al primo comma dell'art. 23, autorizzano la stipulazione dei contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intera somma indicata nella legge, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che vengano a scadenza nel corso del relativo esercizio. La legge può altresì porre dei limiti all'entità degli impegni destinati a scadere in ciascun esercizio e dei relativi pagamenti.

Le leggi che autorizzano l'assunzione di obbligazioni ai sensi del comma precedente debbono prevedere che le opere o gli interventi siano iniziati entro l'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

Sulla base delle leggi di cui al primo comma si provvede all'espletamento di tutte le procedure e adempimenti previsti con riferimento all'intero programma pluriennale di spesa, nonchè all'assunzione delle relative obbligazioni precisandone la scadenza in relazione all'entità degli stanziamenti del primo esercizio e agli eventuali limiti massimi stabiliti per gli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi.

Le successive quote annuali di spesa sono determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci, con riguardo alla entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.

Art. 26.
Leggi con quantificazione della spesa annuale

Le leggi regionali che prevedono interventi a carattere ricorrente o pluriennale, per i quali sia preminente l'esigenza di una preventiva conoscenza dell'entità annuale della spesa, determinano la durata dell'intervento, l'entità annua della spesa e la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale.

Le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma sono esclusivamente ammesse qualora si tratti di:

a) quote minime garantite di rimborso o contributo ad enti locali, anche in relazione all'adempimento di funzioni ad essi delegate dalla Regione e destinate al finanziamento di spese operative e di gestione degli enti medesimi, salvi i maggiori finanziamenti programmabili annualmente dalla Regione;

b) quote minime garantite di contributi ad enti o aziende dipendenti dalla Regione per spese operative e di gestione, salvi i maggiori finanziamenti programmabili annualmente dalla Regione.

Le quote annuali delle spese di cui al presente articolo sono stanziate nei bilanci dei rispettivi esercizi nella misura minima stabilita dalla legge.

Art. 27.
Disciplina delle procedure di spesa

Le leggi regionali di spesa indicano i termini entro i quali si deve provvedere a ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa, in modo da rendere possibile la previsione dei tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase della stessa, con riguardo all'assunzione degli impegni ed alla scadenza delle relative obbligazioni.

In particolare esse individuano espressamente gli atti amministrativi cui consegue l'assunzione degli impegni di spesa a norma del successivo art. 59.

Le leggi regionali di spesa stabiliscono inoltre i casi ed i termini entro i quali possono essere concesse proroghe per gli adempimenti da parte di terzi.

Il decorso dei termini per gli adempimenti, da parte di terzi, cui sia subordinato l'assolvimento dell'obbligazione da parte della Regione, comporta la decadenza del beneficio concesso. La decadenza è pronunciata con decreto del presidente della giunta regionale che dispone la conseguente cancellazione dell'impegno.

Art. 28.
Relazione alle leggi di spesa

La giunta regionale nella relazione accompagnatoria ai progetti di legge di spesa, che non siano in attuazione di un progetto di intervento di cui al precedente art. 7, mette in evidenza i seguenti elementi:

1) lo stato di attuazione della spesa autorizzata da precedenti leggi aventi analoghe finalità;

2) la coerenza degli obiettivi della legge con quanto stabilito dal programma regionale di sviluppo;

3) i risultati, anche in termini di standards, che la legge intende realizzare; i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento;

4) gli organi e le unità organizzative responsabili dei singoli adempimenti previsti dalla legge;

5) i tempi dei procedimenti previsti dalla legge;

6) i criteri per l'articolazione territoriale degli interventi.

Il consiglio regionale, all'atto dell'approvazione delle leggi di spesa, determina, con apposito atto, gli indirizzi relativi agli elementi di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del precedente comma.

Titolo V

BILANCIO ANNUALE

Art. 29.

Annualità, integrità ed universalità del bilancio.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza apportare riduzione per effetto di qualsiasi entrata.

Sono vietate le gestioni di fondi fuori del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti di cui al successivo art. 78.

E' vietato in ogni caso avvalersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei servizi, delle attività, degli interventi

Art. 30.

Approvazione del bilancio

Il bilancio regionale è presentato dalla giunta ed approvato con legge dal consiglio nei termini previsti dall'art. 50 dello statuto.

Art. 31.

Bilancio annuale

Il bilancio annuale di previsione è formulato in termini di m[illegible]tenza e di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio riferisce:

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno sull'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento sul medesimo esercizio sia in conto residui sia in conto competenza.

Tra le entrate e le spese di cui al punto 2) del precedente somma è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da minori spese correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, nonchè la quota del saldo determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati.

Tra le entrate di cui al punto 3) del precedente secondo comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 32.

Stanziamenti di competenza

Le entrate di competenza sono iscritte nel bilancio nella misura in cui se ne prevede l'accertamento nel corso dell'esercizio, in base alla legislazione statale e regionale in vigore, a norma del successivo art. 54.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai tempi di attuazione dei progetti e dei programmi si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio a impegni di spesa ai sensi del successivo art 59, sulla base anche delle istruttorie già definite ai sensi dei precedenti articoli 22 e 23

Devono in ogni caso essere stanziate le somme corrispondenti alle obbligazioni già assunte, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 59, che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Nel caso di contributi in annualità sono iscritte in capitoli distinti le somme necessarie per far fronte alle successive annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi e le eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.

Con la legge di bilancio sono stabilite le quote di spesa destinate al finanziamento dei programmi annuali comprensoriali e, nell'ambito dei medesimi, dei programmi annuali delle comunità montane

Art. 33.

Stanziamenti di cassa

Le entrate di cassa sono iscritte nel bilancio nella misura in cui se ne prevede la riscossione, sia in conto competenza che in conto residui, nel corso dell'esercizio, in base alla legislazione statale e regionale in vigore, a seguito degli accertamenti già effettuati e di quelli da effettuare per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti di spesa di cassa sono determinati tenendo conto dei pagamenti che si prevede di dover effettuare nel l'esercizio, sia in conto competenza che in conto residui, a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni da assumere per l'esercizio medesimo, nell'ambito delle dis[illegible] complessive di cassa

Art. 34.

Struttura del bilancio annuale

Il bilancio annuale consta:

1) di uno stato di previsione delle entrate;

2) di uno stato di previsione delle spese;

3) di un quadro generale riassuntivo e d[illegible]gati

Art. 35

Classificazione delle entrate

Nel bilancio annuale le entrate sono ripartite nei s[illegible] titoli e, secondo la loro natura, nelle seguenti categorie:

Titolo I — Entrate derivanti da tributi pro[illegible] della dal gettito di tributi erariali o quote di esso de[illegible] gione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive mod[illegible]

Categoria 1ª Entrate derivanti da tributi propri della Regione.

Categoria 2ª Compartecipazione al gettito di tributi erariali: fondo comune delle regioni a statuto ordinario.

Titolo II — Entrate derivanti da contributi e [illegible] lo Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione

Categoria 1ª Contributi e assegnazioni dello Stato senza vincolo di destinazione o con vincolo di mera o generale finali[illegible]

Categoria 2ª Contributi e assegnazioni dello Stato vincolate a spese per l'adempimento di funzioni normali.

Categoria 3ª Contributi e assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento dei programmi di sviluppo.

Categoria 4ª Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato.

Titolo III. — Entrate derivanti da rendite patrimoniali da utili di enti e aziende regionali, da servizi pubblici regionali da introiti diversi e recuperi vari.

Categoria 1ª Entrate derivanti da rendite patrimoniali e da utilizzo di beni

Categoria 2ª Entrate derivanti da utili di enti e aziende regionali.

Categoria 3ª Entrate derivanti da servizi pubblici regionali

Categoria 4ª Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari

Titolo IV — Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti.

Categoria 1ª Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali Affrancazioni.

Categoria 2ª Entrate derivanti da trasferimenti di capitali per lasciti, donazioni e conferimenti di terzi.

Categoria 3ª Entrate derivanti da rimborso di crediti

Titolo V. — Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie.

Categoria 1ª - Entrate derivanti da assunzioni di mutui o dalla emissione di prestiti obbligazionari.

Categoria 2ª - Entrate derivanti da anticipazioni di cassa, aperture di credito ed altre operazioni creditizie a breve termine.

Titolo VI. — Entrate per contabilità speciali.

Categoria 1ª - Partite di giro.

Categoria 2ª - Stabilimenti speciali.

Nell'ambito di ciascuna categoria le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione delle entrate.

Per ciascun capitolo di entrata devono essere indicati, oltre gli elementi di cui al secondo comma del precedente art. 31, la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione analitica.

Lo stato di previsione delle entrate contiene un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Al fine di adeguare la classificazione alla legislazione statale e regionale la legge di approvazione del bilancio annuale può apportare modifiche al numero e alla denominazione delle categorie elencate nel presente articolo.

Art. 36.

Classificazione delle spese

Nel bilancio annuale le spese sono ripartite in:

Parte I: spese per l'adempimento delle funzioni normali;
Parte II: spese per i programmi di sviluppo;
Parte III: contabilità speciali.

Le spese per oneri di ammortamento di mutui e prestiti sono incluse nella parte I.

Le spese sono suddivise per ambiti di intervento, e successivamente per settore, per obiettivi e progetti, a norma del precedente art. 18, secondo lo schema adottato per lo stato di previsione della spesa nel bilancio pluriennale.

Nella parte II sono, in ogni caso, distintamente indicati, con apposita annotazione, gli obiettivi ed i progetti relativi a programmi di sviluppo cui concorrono finanziamenti assegnati dallo Stato in sede di programmazione nazionale.

Nell'ambito delle ripartizioni sopraindicate, le spese sono ripartite in capitoli, secondo il loro oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione delle spese; esso comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito dello stesso programma o progetto.

Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate;

c) spese relative a specifiche finalità per perseguire le quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, ed altre spese.

Per ciascun capitolo della spesa devono essere indicati, oltre agli elementi di cui al secondo comma del precedente art. 31, la numerazione progressiva anche discontinua; la denominazione analitica; l'indicazione del provvedimento legislativo da cui trae origine la spesa.

Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo delle spese per parti e per ambiti di intervento.

Art. 37.

Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati

Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i totali delle entrate per titoli e delle spese per parti e ambiti di intervento.

Al quadro generale riassuntivo sono allegati:

1) un prospetto, il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate, in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette;

2) un prospetto indicante, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, iscritti nella parte I dello stato di previsione della spesa, divisi per settori, relativi a spese per lo adempimento delle funzioni normali; dall'altro lato gli stanziamenti di competenza e di cassa, iscritti nella parte II dello stato di previsione della spesa, distinti per capitoli, relativi alle spese per programmi di sviluppo, specificando i capitoli relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo cui concorrono finanziamenti appositamente assegnati alla Regione in sede di programmazione nazionale.

Al bilancio annuale sono inoltre allegati:

1) elenco dei capitoli relativi alle spese obbligatorie, ai sensi del successivo art. 39;

2) elenchi delle spese da finanziare con ciascuno dei fondi globali secondo le previsioni del bilancio pluriennale ai sensi del successivo art. 42;

3) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti e di quelle autorizzate dalle leggi vigenti, ai sensi del successivo art. 51;

4) elenco dei mutui contratti e da contrarre, ai sensi del successivo art. 44;

5) quadro di riclassificazione delle entrate e delle spese per titoli, sezioni funzionali e categorie economiche, secondo la ripartizione adottata nel bilancio statale per il medesimo esercizio; tale quadro contiene inoltre, per la spesa, un riassunto delle sezioni funzionali e delle categorie economiche per titoli e un riepilogo dei titoli medesimi.

In allegato al bilancio dovrà essere messa in evidenza la ripartizione delle spese localizzate per ambiti comprensoriali.

Art. 38.

Equilibrio di bilancio

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo art. 44.

Il disavanzo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese per programmi di sviluppo, nonchè di quelle per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma del primo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, aumentato della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati.

Ai fini di cui al comma precedente non si tiene conto delle spese correlate ad assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di spese di sviluppo.

Art. 39.

Fondo di riserva per spese obbligatorie

Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di competenza e di cassa è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.

Con deliberazione della giunta regionale, comunicata entro dieci giorni al consiglio, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli concernenti spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente.

Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale ed agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma del successivo art. 71 e reclamati dai creditori, quelle relative ai fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.

L'elenco dei capitoli, i cui stanziamenti possono essere integrati mediante il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie, è allegato al bilancio di previsione.

L'ammontare del fondo di cui al presente articolo è determinato in relazione agli stanziamenti previsti in bilancio per i capitoli di cui al precedente comma.

Art. 40.

Fondo di riserva per spese impreviste

Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di competenza e di cassa è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste vengono disposti con delibera della giunta regionale, comunicata entro dieci giorni al consiglio, portando le relative somme in aumento agli stanziamenti di capitoli esistenti ovvero istituendo nuovi capitoli.

L'utilizzazione del fondo è consentita esclusivamente per la esecuzione di spese inderogabili e non procrastinabili, contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio.

L'ammontare del fondo di cui al presente articolo è determinato in misura non superiore allo 0,5 % del totale delle spese previste nel bilancio.

Art. 41.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsioni iniziali o di successive variazioni del bilancio.

I prelievi di somme di tale fondo e le relative destinazioni ed integrazioni a favore degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con deliberazioni del consiglio regionale non soggette a controllo.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.

Art. 42.

Fondi globali

Nel bilancio regionale sono iscritti fondi globali, in termini di competenza e di cassa, distintamente nella parte I e nella parte II dello stato di previsione della spesa, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di impegni di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti oppure in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Al bilancio è allegato per ciascun fondo globale l'elenco delle spese da finanziare a carico del fondo stesso.

L'iscrizione in bilancio dei fondi globali avviene nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi previsti dal bilancio pluriennale e dal programma regionale di sviluppo.

Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spesa.

Art. 43.

Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente

Per la copertura finanziaria delle spese previste negli elenchi di cui al terzo comma del precedente art. 42 e che non siano state autorizzate con legge entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio i fondi globali furono iscritti, può esser fatto riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto esercizio purchè le relative leggi di autorizzazione vengano adottate prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio medesimo o della legge di assestamento del bilancio per l'esercizio immediatamente successivo e, comunque, non oltre il 30 giugno.

Nei casi di cui al comma precedente resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Allo stanziamento di ciascuna nuova o maggiore spesa così iscritta in bilancio [illegible] cui risulti che si tratta di spesa fi[illegible] o ai fondi

globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini di calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al precedente art. 38, secondo comma.

Art. 44.

Mutui e prestiti

La Regione può contrarre mutui o emettere prestiti obbligazionari esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio nei limiti di cui al terzo comma del precedente art. 38.

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate della Regione iscritte nel bilancio al titolo I a norma del precedente art. 35, sempreché gli oneri futuri dell'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui o l'emissione di nuovi prestiti se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedente a quello al cui bilancio i nuovi mutui o prestiti si riferiscono.

La contrazione dei mutui e dei prestiti è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso, nelle quali dovrà essere specificata la incidenza della operazione sull'esercizio in corso o su esercizi finanziari futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale.

Spetta alla giunta regionale effettuare le operazioni, determinandone le condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle leggi, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio per i prestiti obbligazionari, ai sensi delle leggi vigenti.

Alla stipulazione dei mutui o dei prestiti autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.

L'autorizzazione a contrarre mutui o prestiti cessa di avere vigore al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio nel quale essa è stata prevista.

Le entrate dei mutui stipulati e non riscossi entro il termine dell'esercizio sono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui o prestiti autorizzati ma non stipulati entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali della gestione.

Art. 45.

Anticipazioni di cassa

Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la giunta regionale provvede, con propria deliberazione, comunicata entro dieci giorni al consiglio, alla contrazione di anticipazioni per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate iscritte in bilancio al titolo I, primo comma, del precedente art. 35.

Con la stessa deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Art. 46.

Esercizio provvisorio

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

L'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio presentato al consiglio regionale o, in mancanza, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. In quest'ultimo caso la gestione è limitata alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge.

Art. 47.

Gestione provvisoria

Qualora dal 1° gennaio siano pendenti gli adempimenti di [illegible]i all'art. 127 della Costituzione relativamente alla legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Regione è autorizzata, per il periodo di pendenza degli adempimenti stessi, a gestire il bilancio medesimo in ragione di dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo, [illegible] nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti

di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al consiglio regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nella impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 48.

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede:

a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare del mutuo eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;

c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

d) alle variazioni degli stanziamenti dei capitoli di spesa che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo quanto disposto dal precedente art. 38;

e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune anche in relazione agli obiettivi del programma regionale di sviluppo e all'andamento della spesa.

Le variazioni di cui alla lettera *d)* del precedente comma sono subordinate all'avvenuta presentazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente e devono essere conformi alle risultanze del rendiconto medesimo.

Art. 49.

Variazioni di bilancio

Salvo quanto disposto dagli articoli 39, secondo comma, 40, secondo comma, 41, secondo comma, 45, primo comma e 71, quarto comma, ogni variazione di bilancio, ivi compreso il trasporto di somme da un capitolo all'altro, deve essere disposta o autorizzata con legge regionale da deliberare non oltre il 31 ottobre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

Sono tuttavia disposte con deliberazione della giunta regionale, comunicata entro dieci giorni al consiglio, le variazioni occorrenti per la istituzione di nuovi capitoli di entrata derivanti da assegnazioni dello Stato con vincoli di destinazione specifica, nonchè per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali; per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata in corrispondenza allo accertamento di nuovi cespiti o proventi non previsti nel bilancio; per la regolazione delle partite di giro.

Ogni deliberazione con la quale sono disposte variazioni di bilancio è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 50.

Gestione dei fondi statali assegnati alla Regione

Nei casi di funzione delegate dallo Stato o di spese per le quali siano previste assegnazioni di fondi statali con vincolo di destinazione specifica, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme restando, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni, ovvero stanziare somme minori a compensazione di maggiori spese complessivamente erogate per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente precedenti.

Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione non sia possibile far luogo in tutto o in parte all'impegno delle spese, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per la parte residuale; alla reiscrizione si provvede entro il 31 gennaio con decreto del presidente della giunta regionale comunicato entro dieci giorni al consiglio.

Nel caso di cui al comma precedente, allo stanziamento della spesa dovrà accompagnarsi un'annotazione da cui risulti che si tratti di spese finanziate con ricorso a entrate dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al precedente art. 38.

Art. 51.

Garanzie prestate dalla Regione

La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti ed altri soggetti deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

Nel bilancio regionale annuale è iscritto un capitolo di spesa dotato delle somme presumibilmente occorrenti, secondo previsioni rapportate alla possibile entità di tutti i rischi assunti dalla Regione con la concessione di garanzie.

In caso di necessità le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Gli organi competenti hanno l'obbligo di esercitare le azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate.

Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è stata chiamata ad erogare a fronte delle garanzie concesse.

In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate, con l'indicazione dell'ammontare complessivo della garanzia autorizzata e della relativa durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, ancora in vita alla data di presentazione del bilancio medesimo.

Art. 52.

Autonomia contabile del consiglio regionale

Il consiglio regionale, per le esigenze del proprio funzionamento, dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dall'art. 20 dello statuto, dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, e disciplinato dall'apposito regolamento contabile.

L'eventuale saldo finanziario del bilancio interno del consiglio concorre a determinare i risultati finali della gestione del bilancio regionale; a tal fine al rendiconto generale di cui al successivo art. 74 sono allegate le risultanze finali del rendiconto del consiglio, costituite dalle entrate accertate e riscosse, dalle spese impegnate e pagate nonchè dall'eventuale differenza per ogni capitolo.

Titolo IV

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 53.

Entrate della Regione

Le entrate sono costituite dalle imposte, tasse, proventi, assegnazioni, contributi, corrispettivi e da ogni altra somma che la Regione ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi statali e regionali, per contratto ed a qualsiasi altro titolo.

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio annuale di previsione nel loro importo integrale; rimane comunque impregiudicato il diritto e l'obbligo di riscuotere le entrate non previste nel bilancio ovvero previste in misura minore di quella accertata.

Le entrate della Regione si realizzano attraverso le fasi di accertamento, riscossione e versamento. Per talune entrate le fasi possono essere effettuate col medesimo atto.

Il servizio ragioneria cura la registrazione delle entrate per fasi e per capitoli, separatamente per entrate in conto competenza e per entrate in conto residui.

Art. 54.

Accertamento

All'accertamento delle entrate si provvede quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita la identità del debitore, la certezza del credito o dell'assegnazione.

Ai fini dell'iscrizione nel bilancio annuale si considerano entrate accertate quelle la cui riscossione debba aver luogo entro i termini dell'esercizio.

Per le entrate provenienti da contributi ed assegnazioni dello Stato, l'accertamento è disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.

Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte delle competenti unità organizzative, ovvero della relativa comunicazione di accredito.

Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.

Per le entrate di natura patrimoniale, l'accertamento è disposto di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza.

Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l'accertamento consente la assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.

Le unità organizzative regionali competenti all'accertamento delle entrate trasmettono copia dei relativi atti al servizio ragioneria per le necessarie registrazioni.

Art. 55.

Riscossione e versamento

Le somme dovute alla Regione si considerano riscosse quando la Regione ha avuto comunicazione della riscossione da parte dell'ufficio o ente competente per legge o da parte del tesoriere regionale presso il quale è stato effettuato il versamento.

Il versamento delle entrate regionali deve essere eseguito esclusivamente e direttamente alla tesoreria regionale nei termini stabiliti dalle convenzioni, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che regolano la materia.

Le somme dovute alla Regione si considerano versate quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.

I responsabili delle unità organizzative della Regione o di altri enti cui è demandata la riscossione di entrate regionali curano, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente, salvo quanto previsto dal successivo art. 56.

Il tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme incassate, con osservanza delle modalità stabilite nel capitolato speciale di affidamento del servizio di tesoreria.

Il tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causa del versamento, nonchè la riserva «salvo conferma di accettazione da parte della regione Lombardia». Di tali incassi il tesoriere darà immediata comunicazione alla Regione, per il rilascio dei relativi ordini di riscossione.

Il tesoriere è tenuto all'incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in difetto.

Nessun titolo di credito verso la Regione può essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa.

Art. 56.

Annullamento di crediti

I crediti della Regione di lieve entità, che non siano di natura tributaria e non si riferiscano a sanzioni amministrative o a pene pecuniarie possono essere annullati entro il 31 gennaio di ogni esercizio finanziario, con provvedimento cumulativo della giunta regionale, su proposta dell'unità organizzativa competente, qualora il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all'ammontare della medesima.

Art. 57.

Residui attivi

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio.

Ai fini della redazione del rendiconto generale e dell'assestamento del bilancio previsto dal precedente art. 48, con deliberazione della giunta regionale si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla determinazione dei residui attivi, specificando i crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione.

Titolo VII

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 58.

Fasi della spesa

Le fasi della spesa della Regione sono le seguenti:

a) impegno;

b) liquidazione;

c) ordinazione e pagamento.

Tali fasi per talune spese possono essere ricomprese nel medesimo atto.

Art. 59.

Impegno

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza, nonchè sui residui di cui al successivo art. 70, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Su esplicita autorizzazione legislativa possono essere assunte obbligazioni sugli esercizi futuri nei limiti indicati dalle leggi che le autorizzano.

Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la tempestività nell'adempimento delle funzioni normali della Regione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.

Nei casi di cui ai precedenti secondo e terzo comma, costituiscono impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Per le spese da erogarsi in annualità la decorrenza e le scadenze annuali debbono coincidere con le decorrenze e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità medesime.

I provvedimenti adottati a norma dei precedenti articoli 22, 23, 25 e 26 in attuazione delle leggi di spesa ivi previste e non costituenti impegno ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, sono registrati «per memoria» a cura del servizio ragioneria.

Art. 60.

Atto di impegno

La giunta delibera gli impegni di spesa, salvo che le singole leggi regionali attribuiscano tale competenza al consiglio regionale o al presidente della giunta.

Gli atti di impegno in esecuzione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 59, che abbiano individuato i beneficiari della spesa ed il limite della spesa stessa, sono assunti con decreto del presidente della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assunzione degli atti all'assessore competente per materia.

L'atto di impegno deve in ogni caso indicare:

a) il creditore o i creditori con gli elementi idonei ad identificarli;

b) l'ammontare della somma dovuta;

c) la scadenza dell'obbligazione;

d) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare.

Art. 61.

Cancellazione degli impegni

Ogni qualvolta l'obbligazione in base alla quale è stato assunto l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, l'organo che ha assunto l'impegno di spesa, salvo quanto stabilito dal precedente art. 27, ultimo comma, ha l'obbligo di emanare il provvedimento di cancellazione o riduzione della spesa medesima e di darne immediata comunicazione al servizio ragioneria.

Art. 62.

Assunzione di impegni in relazione ad obbligazioni scadenti sugli esercizi futuri

Gli atti di assunzione di impegni in relazione ad obbligazioni scadenti sugli esercizi futuri devono indicare:

a) il creditore o i creditori con gli elementi idonei ad identificarli;

b) l'ammontare complessivo della somma dovuta;

c) le quote che vengono a scadenza nell'esercizio in corso, nonchè nei singoli esercizi successivi, e le relative scadenze, qualora si preveda che il pagamento sia frazionato;

d) il capitolo di spesa al quale è da imputare l'eventuale quota che viene a scadenza nell'esercizio in cui si adotta il provvedimento.

Alla registrazione dell'impegno per le obbligazioni che vengono a scadenza negli esercizi successivi si provvede d'ufficio senza alcun atto formale.

Agli atti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma del precedente art 60.

Art. 63.

Procedimento per l'assunzione di impegni

La proposta dell'atto di assunzione dell'impegno o della obbligazione è predisposta dall'unità organizzativa competente per materia.

La stessa viene controfirmata dal funzionario incaricato che ne assume la responsabilità in ordine alla conformità alle leggi, agli obiettivi dei programmi regionali ed ai criteri economici di buona gestione della spesa.

La proposta viene inoltrata per la prenotazione dell'impegno al servizio ragioneria che provvede alle conseguenti annotazioni.

Nel caso in cui si rilevi insufficienza di disponibilità o erronea imputazione della spesa, la proposta viene restituita alla unità organizzativa competente con l'indicazione dei provvedimenti da promuovere per l'assunzione dell'impegno.

Gli atti di impegno sono trasmessi, pena la decadenza, entro quindici giorni dalla loro adozione all'organo di controllo, salvo il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Entro cinque giorni dalla comunicazione del visto o dalla scadenza prevista per il controllo stesso, copia dell'atto divenuto esecutivo viene trasmessa all'unità organizzativa proponente, per la esecuzione, ed al servizio ragioneria.

Art. 64.

Atto di liquidazione

Qualora non sia contestuale all'impegno, la liquidazione della spesa è disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato.

L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:

a) il creditore o i creditori;

b) la somma dovuta;

c) le modalità di pagamento;

d) gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;

e) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare;

f) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata, anche ai fini dell'applicazione del precedente art. 61.

Art. 65.

Procedimento per la liquidazione

La proposta dell'atto con il quale si dispone la liquidazione è formulata dall'unità organizzativa competente per materia.

La stessa viene sottoscritta dal funzionario incaricato, che ne assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno e agli atti successivi all'impegno medesimo.

La proposta viene inoltrata al servizio ragioneria per il controllo.

Nel caso in cui si rilevi l'insufficienza della disponibilità di cassa o la mancata esecutività dell'atto di impegno, l'atto di liquidazione viene restituito all'unità organizzativa proponente, con l'indicazione dei provvedimenti da promuovere per la regolarizzazione.

Art. 66.

Ordinazione di pagamento

All'ordinazione dei pagamenti delle spese provvede il servizio ragioneria, sulla base degli atti di liquidazione osservandone la successione cronologica. L'ordinazione del pagamento viene eseguita mediante l'emissione di ordini di pagamento alla tesoreria a favore del creditore o dei creditori.

I titoli di spesa sono firmati dal responsabile del servizio ragioneria.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, designa uno o più funzionari del servizio ragioneria che, in caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio stesso, sono autorizzati, singolarmente, a firmare i titoli di spesa.

Gli ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, devono, tra l'altro, indicare:

a) il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;

b) il creditore o i creditori;

c) la somma da pagare;

d) l'esercizio cui la spesa si riferisce;

e) il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata;

f) la causale del pagamento;

g) le modalità di estinzione.

Ogni ordinativo dovrà riferirsi ad un solo capitolo di spesa.

Art. 67.

Ordinazione di pagamento delle spese ricorrenti

I pagamenti di spese ricorrenti aventi scadenza determinata, vengono disposti con ruoli di spesa fissa.

A tal fine, con l'atto di liquidazione, viene autorizzata la emissione del ruolo di spesa fissa.

Il servizio ragioneria provvede alla emissione del titolo ed all'inoltro dello stesso al tesoriere.

Nel ruolo di spesa fissa sono indicate, oltre ai dati di cui al quinto comma del precedente art. 66, le scadenze di ciascun pagamento.

Il ruolo di spesa fissa è firmato dal responsabile del servizio ragioneria o da altro funzionario del servizio stesso designato a norma del terzo comma del precedente art. 66.

Alle eventuali modifiche del ruolo di spesa fissa provvede il predetto servizio sulla base dei provvedimenti di variazione.

Art 68.

Modalità di estinzione dei titoli di spesa

I titoli di spesa emessi ai sensi dei precedenti articoli 66 e 67 sono estinti in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria, mediante:

a) rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo « status » di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della Regione;

b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d'incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;

c) versamento su conto corrente postale o bancario intestati ai beneficiari, previa richiesta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento ed il documento attestante l'avvenuto accreditamento sul conto indicato, rilasciato dall'istituto bancario presso il quale è stato effettuato il versamento.

I titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli articoli 1 e 12 del codice civile, nonchè di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti, sottoposti o non a vigilanza, sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante versamento sul conto corrente postale da effettuarsi non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte del tesoriere regionale.

I titoli di spesa non pagati entro il termine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili, ovvero in libretto a risparmio al portatore intestato ai beneficiari dei titoli stessi.

Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.

I libretti a risparmio sono custoditi dal tesoriere regionale che tiene un aggiornato registro di carico e scarico, le cui risultanze sono comunicate mensilmente al servizio ragioneria.

Gli interessi maturati sui libretti a risparmio, consegnati come al comma successivo, competono agli intestatari dei libretti medesimi.

Alla consegna dei libretti a risparmio i beneficiari o loro aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria a fronte del titolo di spesa commutato nel libretto medesimo.

I libretti a risparmio non estinti dagli intestatari o loro aventi causa entro i termini previsti dalle norme della presente legge in materia di perenzione amministrativa, sono estinti d'ufficio e le somme risultanti, per capitali ed interessi, sono versate dal tesoriere regionale in conto entrate della Regione.

Le somme introitate dalla Regione ai sensi del comma precedente, a richiesta degli aventi diritto formulata entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia di prescrizioni sono riprodotte, per un importo corrispondente al debito originario della Regione, nell'apposito capitolo, iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci annuali di competenza.

La giunta regionale è autorizzata a regolare, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1972, n. 5, tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento delle spese per l'espletamento del servizio e degli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonchè gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed in libretti di risparmio al portatore ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d'ufficio.

Art. 69.
Delegati alla spesa

Nei casi previsti dalle leggi regionali ed in base a deliberazione della giunta regionale, l'erogazione delle spese può aver luogo attraverso aperture di credito o accreditamento di somme a favore dei responsabili delle unità organizzative decentrate e degli uffici economali sia centrali che decentrati della Regione, ovvero dei legali rappresentanti di enti ed organismi indicati dalle leggi regionali.

I funzionari di cui al comma precedente sono personalmente responsabili della gestione delle aperture di credito e delle somme loro direttamente accreditate e sono tenuti a rendere alla Regione conti periodici delle somme erogate.

A cura del servizio ragioneria, ogni qualvolta lo si ritenga necessario e, comunque, una volta nel corso di ogni esercizio, sono effettuate ispezioni per accertare la regolare gestione delle somme per le quali sono state disposte aperture di credito o accreditamenti, e la regolarità delle registrazioni.

Con apposito regolamento saranno stabiliti:

modalità, limiti e procedure per l'autorizzazione e la gestione delle aperture di credito e degli accreditamenti di somme;

i termini, i contenuti e le modalità circa la presentazione e l'approvazione dei rendiconti delle spese erogate;

le modalità secondo le quali devono essere effettuate le ispezioni di cui al precedente comma;

ogni altra procedura necessaria all'effettuazione degli interventi tramite i funzionari delegati di cui al presente articolo

Art. 70.
Residui passivi propri e residui passivi impropri o di stanziamento

Costituiscono residui passivi propri le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Tali somme possono essere conservate nel conto dei residui per non pi di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma del precedente art. 59 entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale non impegnate, entro il termine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui, nel solo esercizio successivo a quello in cui furono stanziate.

Tuttavia non possono essere mantenute in bilancio le quote di annualità per nuovi impegni, iscritte a norma del precedente art. 32, quarto comma, e non impegnate al termine dello esercizio. Resta ferma la possibilità di riprodurre tali stanziamenti nei successivi bilanci ai sensi e nei limiti di cui al precedente art. 24.

Art. 71.
Residui perenti

I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, le somme conservate nel conto residui e non pagate costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Alla eliminazione delle somme perenti dal conto residui, provvede d'ufficio il servizio ragioneria all'atto della predisposizione del rendiconto generale.

Nel bilancio annuale sono iscritti fra le spese obbligatorie, per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi del primo comma del presente articolo, appositi fondi, rispettivamente per le funzioni normali e per programmi di sviluppo.

Le somme reclamate dai creditori sono imputate ai pertinenti capitoli di competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione per i casi in cui quelli di competenza fossero stati nel frattempo soppressi; alla copertura del relativo fabbisogno si provvede, con delibera della giunta regionale, comunicata entro dieci giorni al consiglio, mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi speciali di cui al comma precedente.

Art. 72.
Determinazione dei residui passivi

Alla conservazione nel conto residui delle somme di cui ai precedenti articoli 70 e 71, si provvede con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro il 31 gennaio successivo al termine dell'esercizio e da comunicarsi al consiglio regionale entro dieci giorni.

Tale deliberazione deve elencare distintamente i residui passivi propri quelli di stanziamento.

Art. 73.
Controlli economico-finanziari

I responsabili dei servizi, o unità organizzative corrispondenti, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun anno, predispongono una relazione sull'attività svolta dalle unità dipendenti centrali e periferiche, indicando i costi di funzionamento sopportati.

I responsabili dell'attuazione dei singoli progetti, programmi, leggi statali e regionali predispongono entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione dei medesimi, indicando, con riferimento alle previsioni di cui ai precedenti articoli 5 e 28, i seguenti elementi:

a) i risultati conseguiti anche in termini quantitativi e di costi, mettendo in evidenza le eventuali difformità rispetto alle previsioni;

b) l'andamento degli impegni e dei pagamenti mettendo in evidenza gli eventuali scostamenti rispetto ai tempi originariamente previsti e motivandone le cause;

c) l'articolazione territoriale degli interventi e le categorie dei destinatari della spesa.

La relazione inoltre dovrà contenere previsioni in ordine agli adempimenti che devono essere ancora assunti, all'ammontare degli impegni e dei pagamenti che si ritiene potranno essere effettuati entro l'esercizio in corso, nonchè le proposte atte ad assicurare l'attuazione degli interventi.

Le relazioni sono inoltrate alle unità organizzative competenti per il controllo di gestione e per la programmazione, nonchè al servizio ragioneria, ai fini della verifica e del controllo periodico dell'andamento della spesa regionale e della predisposizione delle informazioni e dei rapporti che la giunta regionale deve trasmettere al consiglio, ai sensi del successivo art. 82.

Titolo VIII

Rendiconto generale della Regione

Art. 74.
Rendiconto generale

I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Il rendiconto generale è presentato dalla giunta regionale ed approvato con legge dal consiglio regionale nei termini previsti dall'art. 51 dello statuto.

Per la formulazione del rendiconto generale si osserveranno le modalità indicate, ai sensi dell'art. 24 della legge statale, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.).

Art. 75.

Conto finanziario

Il conto finanziario espone per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

le previsioni finali di competenza;

le previsioni finali di cassa;

gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dello esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dello esercizio;

l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone per ciascun capitolo di spesa di bilancio:

l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

le previsioni finali di competenza;

le previsioni finali di cassa;

l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dello esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dello esercizio;

l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 76.

Conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio deve indicare in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili ed immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonchè le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con la indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 77.

Allegati al rendiconto

In allegato al rendiconto la giunta regionale presenta al consiglio, ai sensi dell'art. 51 dello statuto, una relazione illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto, ponendo in evidenza gli elementi significativi deducibili dai controlli economico-finanziari eseguiti a norma del precedente art. 73.

La relazione di cui al precedente comma costituisce parte integrante del rapporto sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo di cui al precedente art. 9.

In allegato al rendiconto generale, la giunta regionale presenta l'elenco delle deliberazioni di cancellazione degli atti di accertamento e dei crediti riconosciuti inesigibili.

Al rendiconto generale è altresì allegato il conto riassuntivo delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione e contabilizzate ai sensi del successivo **art. 80.**

Al rendiconto generale della Regione è, infine, annesso l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Titolo IX

BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 78.

Enti e aziende dipendenti dalla Regione

I bilanci di previsione degli enti, delle aziende e degli altri organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono formati sulla base della previsione del bilancio regionale presentato dalla giunta regionale al consiglio e sono presentati, unitamente ad una relazione illustrativa, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui essi si riferiscono alla giunta regionale che li trasmette al consiglio con le proprie osservazioni e proposte.

I predetti bilanci sono ratificati dal consiglio regionale con propria deliberazione da adottarsi immediatamente dopo l'approvazione del bilancio regionale e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Ai fini della ratifica, il consiglio regionale può rinviare il bilancio all'ente, indicando le modifiche da apportare.

Ogni variazione in corso di esercizio deve essere ratificata dal consiglio regionale, salvo quelle conseguenti a trasferimenti di fondi della Regione con vincolo di destinazione specifica.

I bilanci degli enti predetti sono redatti in termini di competenza e di cassa. Le entrate e le spese sono classificate secondo criteri fissati dalla giunta regionale sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di consentire la redazione di un bilancio consolidato della spesa pubblica nella Regione. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

Gli enti, le aziende e gli organismi cui si applicano le norme previste dal presente articolo sono identificati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale.

Art. 79.

Rendiconti degli enti e delle aziende dipendenti

I rendiconti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, corredati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati economico-finanziari conseguiti, sono presentati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, alla giunta regionale, che li trasmette con le proprie osservazioni e proposte al consiglio regionale, unitamente al rendiconto generale della Regione.

Detti rendiconti sono approvati con deliberazione del consiglio regionale.

I rendiconti degli enti e delle aziende predette sono redatti sulla base delle disposizioni di cui al titolo VIII della presente legge.

Art. 80.

Enti locali

Le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione agli enti locali debbono essere iscritte nei bilanci di questi ultimi in capitoli separati delle spese correnti e delle spese in conto capitale nell'ambito della classificazione dell'entrata e della spesa prevista dalla normativa vigente in materia per gli enti medesini.

La denominazione dei capitoli di cui al precedente comma deve essere omogenea rispetto a quella corrispondente del bilancio regionale e deve richiamare gli estremi della legge regionale di delega.

Art. 81.
Controllo della spesa delegata agli enti locali

Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile sull'attività svolta nell'esercizio della delega.

Gli enti delegati, oltre al rendiconto delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun anno, alla giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari.

Al fine di garantire l'omogenità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamnto anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, presta la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.

Titolo X

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 82.
Informazioni della giunta regionale al consiglio

La giunta regionale informa periodicamente il consiglio regionale, anche in relazione alle scadenze fissate dalle deliberazioni di cui ai precedenti articoli 6, terzo comma, e 9 sulla elaborazione e attuazione del programma regionale di sviluppo, sulla base dei contenuti previsti dal precedente art. 73.

La giunta regionale trasmette, altresì, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno un conto semestrale sullo stato di attuazione della spesa regionale.

Le commissioni consiliari competenti hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, previa comunicazione alla giunta regionale, dei titolari delle unità organizzative dell'amministrazione regionale interessate e dei comitati consultivi di cui alla legge regionale 14 giugno 1976, n. 14.

Le commissioni possono, altresì, avvalersi, d'intesa con la giunta regionale, della collaborazione dei predetti organi ed uffici.

Art. 83.
Acquisizione di dati e di informazioni

La giunta regionale definisce, d'intesa con la commissione consiliare competente, le direttive per una raccolta sistematica delle informazioni necessarie all'attività di programmazione.

La Regione e gli enti locali si forniscono reciprocamente, e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge

Gli organi della Regione, gli enti e le aziende da essa dipendenti forniscono alla giunta regionale le informazioni, i dati e gli elementi da essa richiesti.

La giunta regionale richiede alle organizzazioni sindacali e di categoria ed alle imprese private e pubbliche informazioni in ordine ai programmi, alle attività ed a tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della programmazione regionale.

Le informazioni raccolte sono utilizzate esclusivamente ai fini predetti e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.

Art. 84.
Consultazioni

Sulle proposte di assestamento del bilancio e del rendiconto generale nonchè sui documenti presentati dagli organismi comprensoriali, a norma del primo comma del precedente articolo 13, la giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, effettua, entro il 30 giugno di ogni anno, consultazioni anche in forma decentrata, con:

a) rappresentanti degli organismi comprensoriali, nonchè dei comuni, delle province e delle comunità montane;

b) rappresentanze regionali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle organizzazioni economiche e delle altre organizzazioni sociali operanti nella Regione

Le consultazioni di cui al precedente comma sono parimenti effettuate entro il 15 dicembre sulle proposte del programma regionale di sviluppo, del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti, del bilancio annuale, nonchè sui documenti presentati dagli organismi comprensoriali a norma dei precedenti articoli 12 e 13, secondo comma.

Art. 85.
Pubblicità e partecipazione per gli atti di programmazione

Le proposte di programma regionale di sviluppo, dei progetti di intervento, di bilancio pluriennale, di bilancio annuale, di assestamento del bilancio e del rendiconto generale predisposte dalla giunta regionale, sono inviate agli organismi comprensoriali e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tali proposte sono depositate presso gli organismi comprensoriali a disposizione dei cittadini e degli enti ed organizzazioni sociali che intendono consultarle

Il presidente della giunta regionale dà notizia nel Bollettino ufficiale dell'avvenuto deposito e ne determina la durata

I soggetti di cui al secondo comma del presente articolo possono inviare proposte ed osservazioni direttamente alla giunta regionale, ovvero agli organismi comprensoriali che le coordinano e le trasmettono alla giunta regionale.

La giunta regionale esamina le osservazioni e le proposte pervenute e le trasmette con proprio parere al consiglio regionale.

Titolo XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 86.
Servizio programmazione

In attesa dell'ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale sono attribuiti al servizio programmazione seguenti compiti:

preparazione del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti annuali;

preparazione del rapporto sullo stato d'attuazione del programma regionale di sviluppo;

preparazione dei progetti di scala regionale ad esso affidati dalla giunta;

formulazione di osservazioni alla giunta regionale in ordine alla congruenza e la compatibilità tra progetti e programma regionale di sviluppo, nonchè tra i medesimi atti e leggi di spesa;

formulazione di osservazioni alla giunta regionale in sede di esame dei piani socio-economici e dei programmi pluriennali e annuali predisposti dagli organismi comprensoriali e dalle comunità montane;

verifica dello stato d'avanzamento dei singoli progetti e programmi attuati dalla Regione o dagli organismi comprensoriali, anche sulla base dei rapporti semestrali di cui al precedente art 82, acquisendo a tal fine con periodicità i dati finanziari resi noti dal servizio ragioneria;

formulazione di osservazioni e proposte alla giunta regionale del piano annuale delle ricerche, al fine di assicurare e verificare il necessario coordinamento tra attività di ricerca e attività di piano;

formulazione di osservazioni e proposte alla giunta regionale in relazione ai rapporti tra politica economica nazionale e attività di piano della Regione;

ogni altro compito previsto dalla presente legge e da altre disposizioni di leggi regionali.

Art 87
Servizio ragioneria

In attesa dell'ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale sono attribuiti al servizio ragioneria i seguenti compiti:

a) preparazione, in collaborazione con il servizio programmazione, del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti;

b) preparazione del bilancio di previsione annuale e dei relativi provvedimenti di variazione;

c) sovraintendenza sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in generale; emissione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese; registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonche

degli impegni delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese, previa verifica della loro conformità alle norme di legge e di regolamento;

d) preparazione del rendiconto generale;

e) collaborazione, secondo le disposizioni della giunta regionale, al controllo di gestione della spesa regionale, per quanto concerne gli aspetti finanziari e contabili, ai fini di quanto previsto dai precedenti articoli 73 ed 82;

f) formulazione di osservazioni, per quanto concerne gli aspetti finanziari e contabili, alla giunta regionale ai fini dell'esame dei bilanci e dei rendiconti delle aziende e degli enti dipendenti dalla Regione, nonchè dei bilanci, dei rendiconti e delle relazioni di altri enti ed organi relativamente alla gestione dei fondi regionali loro assegnati;

g) riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati e vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione ivi compresa la verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;

h) svolgimento delle attività preparatorie ai fini della contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa e della emissione di prestiti obbligazionari nonchè ai fini del coordinamento del ricorso al credito da parte di enti e privati destinatari di interventi regionali;

i) collaborazione alla redazione, per gli aspetti finanziari e contabili, dei progetti di legge di iniziativa della giunta e, se richiesto, all'esame per i medesimi aspetti, degli altri progetti di legge regionali;

l) ogni altro compito previsto dalla presente legge e da altre disposizioni di leggi regionali.

Art. 88.

Servizio di tesoreria

Il servizio regionale di tesoreria, per quanto non stabilito dalla presente legge, è regolato dalla legge regionale 13 aprile 1972, n 5.

La giunta regionale approva entro il 31 marzo di ciascun anno il conto reso dal tesoriere regionale previo il visto di parificazione sul medesimo da parte del servizio di ragioneria.

Art. 89.

Responsabilità

Alle responsabilità degli amministratori e dei dipendenti regionali si applica quanto disposto dagli articoli 18, 30, 31 e 32 della legge statale.

La legge regionale sull'ordinamento degli uffici detta le norme sulla individuazione dei responsabili.

Art. 90.

Adeguamento delle delimitazioni territoriali esistenti

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche in attuazione degli articoli 25 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la giunta regionale presenta al consiglio una proposta organica di adeguamento delle delimitazioni territoriali in atto, in forza di leggi regionali e statali relative alla gestione dei servizi ed interventi di interesse regionale, al fine di assicurare che tali delimitazioni territoriali siano unificate per settori organici d'intervento e siano totalmente comprese nell'ambito di un comprensorio o coincidenti con aggregazioni di più comprensori.

Art. 91.

Identificazione degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione

Gli enti, le aziende e gli organismi cui si applicano le norme previste dal precedente art. 78 sono identificati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 92.

Riordino della legislazione regionale

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e in conformità con gli indirizzi e le scelte definite dal programma regionale di sviluppo, la giunta regionale formula proposte organiche di revisione della legislazione regionale vigente in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in particolare per la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata, ai sensi dell'art. 69 dello statuto della regione Lombardia.

Art. 93.

Modifiche alle norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera

Gli articoli 1, 4, 8, 9 e 10 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6 « Norme per la formazione e il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera » e successive modificazioni sono così sostituiti:

Art. 1. — Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale della Regione è iscritto il fondo regionale per la assistenza ospedaliera, a norma dell'art. 17 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 4. — Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione è stanziato il fondo per le spese della assistenza ospedaliera pari all'entità complessiva delle entrate di cui all'art. 2, ripartito in distinti capitoli rispettivamente concernenti:

a) le spese correnti degli enti ospedalieri previsti alla tabella *A* della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55;

b) le spese derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386; quelle relative all'assistenza indiretta erogata dalla Regione; quelle relative all'assistenza ospedaliera all'estero erogata dalla Regione ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 « Disciplina dell'assistenza ospedaliera »;

c) le spese per investimenti nel settore ospedaliero, finanziate con una quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

d) gli oneri relativi all'aggiornamento, alla specializzazione e alla riqualificazione del personale ospedaliero;

e) gli oneri relativi al personale comandato presso la Regione a norma dell'art. 19 del predetto decreto-legge n. 264, convertito nella legge n. 386 nonchè a norma dell'art. 28 della legge regionale 15 gennaiò 1975, n. 5 « Disciplina dell'assistenza ospedaliera »;

f) il fondo di integrazione delle dotazioni finanziarie della spesa ospedaliera di cui al successivo art. 10;

g) gli oneri finanziari e le altre spese derivanti da anticipazioni bancarie e da altre operazioni di credito a breve termine.

Art. 8. — Lo stanziamento di cui alla lettera *d*) del precedente art. 4, è determinato in misura non superiore allo 0,6 % della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera attribuita alla Regione per ciascun esercizio.

Art. 9. — Lo stanziamento di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4 è determinato in misura non superiore allo 0,30 % della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera attribuita alla Regione per ciascun esercizio.

Art. 10. — Il fondo di integrazione delle dotazioni finanziarie della spesa ospedaliera di cui alla lettera *f*) del precedente art. 4, è determinato in misura non superiore al 2 % del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ed è destinato a far fronte ai maggiori oneri che si verifichino nel corso dell'esercizio, per le spese di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*) del precedente art. 4, con particolare riguardo alle maggiori spese autorizzate dalla Regione a norma delle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) del successivo art. 11.

I prelievi e le assegnazioni del fondo di integrazione sono disposti con deliberazione della giunta regionale.

Le disposizioni che ai sensi del comma precedente sostituiscono quelle della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6, troveranno applicazione a partire dal bilancio annuale di previsione formato ed approvato in esecuzione delle norme stabilite nel titolo V della presente legge.

Art. 94.

Abrogazioni di norme

E' abrogata la legge regionale 2 dicembre 1973, n. 54 « Norne provvisorie per la consultazione e partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni sociali ».

E' abrogato il settimo comma dell'art. 16 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52.

E' abrogata la legge regionale 23 marzo 1977, n. 18 « Norme relative ai titoli di spesa della Regione ».

Art. 95.

Norme transitorie per la prima attuazione della legge

Contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione per il 1978 e in deroga alle disposizioni del titolo III della presente legge, la Regione adotta con legge il primo bilancio pluriennale per il triennio 1978-80 sulla base del documento « Indirizzi per la predisposizione del programma regionale di sviluppo », approvato dal consiglio regionale con deliberazione del 29 luglio 1977, n. II/558.

Il bilancio pluriennale di cui al comma precedente indica per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa le quote relative agli esercizi 1978, 1979 e 1980; rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi; costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.

Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale, la gestione delle entrate e delle spese ed il rendiconto generale si applicano a partire dal bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Le norme di cui ai precedenti articoli 78 e 79 si applicano ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti e delle aziende dipendenti della Regione per l'anno finanziario 1979.

Le norme di cui ai precedenti articoli 70, 71 e 72 relative alla determinazione dei residui passivi si applicano in sede di rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1978, fatta eccezione per gli stanziamenti di spesa in conto capitale o quote degli stessi non impegnati al 31 dicembre 1978 che sono mantenuti in bilancio, conservando l'originale destinazione, fino al 31 dicembre 1979.

In sede di prima attuazione della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio entro il 15 giugno 1978, la proposta di programma regionale di sviluppo, con i contenuti di cui all'art. 5, da approvarsi entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1979.

Sono abrogate le norme delle leggi regionali che prevedono la permanenza di somme nel conto dei residui per periodi successivi all'approvazione del rendiconto di cui al precedente quinto comma.

Art. 96.

Applicazione della legge statale

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme della legge statale 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 97.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 marzo 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 16 *febbraio* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *marzo* 1978, *prot. n.* 22702/3765).

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978, n. **35.**

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 « Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione ».

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord.* al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 3 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la sente legge:

Art. 1.

La legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, avente ad oggetto « Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione » è così modificata:

1) l'art. 49 è così sostituito:

« Art. 49 (*Variazioni di bilancio*). — Salvo quanto disposto dagli articoli 39, secondo comma; 40, secondo comma; 41, secondo comma; 45, primo e secondo comma e 71, quarto comma, ogni variazione di bilancio, ivi compreso il trasporto di somme da un capitolo all'altro, deve essere disposta o autorizzata con legge regionale.

Sono tuttavia disposte con deliberazione della giunta regionale, comunicata entro dieci giorni al consiglio, le variazioni occorrenti per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata derivanti da assegnazioni dello Stato con vincoli di destinazione specifica, nonchè per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.

Ogni variazione del bilancio, salvo quelle di cui al precedente secondo comma deve essere deliberata entro il 31 ottobre dell'anno a cui il bilancio si riferisce; tuttavia possono essere deliberate entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio si riferisce le variazioni di cui agli articoli 39, secondo comma; 40, secondo comma; 41, secondo comma; 45, primo e secondo comma e 71, quarto comma.

Ogni deliberazione con la quale sono disposte variazioni di bilancio è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione »

2) E' soppresso nel quarto comma dell'art. 70 l'inciso « entro il termine dell'esercizio ».

E' soppresso nel quinto comma dell'art. 70 l'inciso « al termine dell'esercizio ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia

Milano, addì 31 marzo 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *marzo* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *marzo* 1978, *prot. n.* 22702/3766).

(6608)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782670)